

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ordinanza n. 32

del 30/07/2018

**OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI
INTRATTENIMENTO – MODIFICA ORDINANZA N.24 DEL 22 GIUGNO 2018.**

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE durante il periodo estivo, i titolari di pubblici esercizi promuovono iniziative per rallegrare la permanenza di turisti e visitatori, che sono bene accolte anche dai giovani residenti;

E' compito, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale, salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico, connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusioni sonore;

CONSIDERATI e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono e operano sul territorio comunale;

CONSIDERATO che si intendono definire le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995, e fissare i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni o assenso da parte del comune per le manifestazioni di piccoli intrattenimenti musicali da svolgersi all'interno o all'esterno di esercizi pubblici,

VISTE le ultime pronunce giurisprudenziali ed, in particolare, quella della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.91;

VISTA la legge 26.10.1995 n. 447;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.97;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

RICHIAMATA le precedenti ordinanze sindacali n. 25 del 03/07/2015 e n.24 del 22/06/2018 con la quale sono stati stabiliti gli orari per la diffusione della musica dal vivo, e di quella riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora sia al chiuso che all'aperto;

CONSIDERATO che a seguito delle nuove disposizioni regionali intervenute, è emersa la necessità di predisporre nuovo provvedimento nel quale stabilire l'orario massimo consentito, per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale all'esterno e all'interno di pubblici esercizi.

ORDINA

Per i mesi estivi, per il periodo compreso tra il 1 Agosto e il 30 Settembre 2017, l'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. Divieto di vendita di bevande in vetro e lattine: a meno che la consumazione non avvenga all'interno del locale la bibita dovrà essere servita in un bicchiere di carta o di plastica;
2. ai fini dell'attività di diffusione di musica dal vivo, e di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici, e diffusione sonora all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, di circoli privati, in cui si svolge come attività complementare:

Durata massima della manifestazione ore 3 (tre), tutti i giorni della settimana,

Limite orario di cessazione della manifestazione:

dalla domenica al mercoledì ore 24,00;

dal giovedì al sabato ore 01,00,

E' obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95. In ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel contempo, adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.

In generale, l'attività di musica deve avvenire entro i limiti di orario, deve avere carattere di complementarità, e di sussidiarietà dell'attività principale.

L'attività deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello ordinariamente praticato, o pagamento del biglietto d'ingresso.

Inoltre non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

L'attività di cui sopra, nei pubblici esercizi, escluse le discoteche, e gli esercizi sottoposti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., è soggetta alla trasmissione, da parte del titolare del pubblico esercizio, di apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al competente Servizio Attività Produttive, almeno dieci giorni prima della organizzazione dell'intrattenimento alla quale deve essere allegata:

- Relazione tecnica di verifica da parte di tecnico competente in acustica, dell'impianto e della relativa taratura in riferimento al D.M. 16.04.1999 n. 215, ed alla contestuale relazione di impianto acustico di verifica dei limiti di rispetto della legge n. 447/95.
- Dichiarazione unica da parte del titolare del pubblico esercizio, che attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 - Che le casse acustiche propagatrici siano posizionate in modo tale da non recare disturbo ai residenti;
 - Che l'attività verrà svolta, con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità degli avventori;
 - Che l'attività verrà svolta senza aumento dei prezzi sulle consumazioni;
 - Di essere in possesso del permesso SIAE;
 - Di essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
 - Di assumersi l'onere quotidiano per la pulizia dell'area occupata e prospiciente la propria attività.

DISPONE

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative.


- a) Il pagamento della somma di € 100,00 per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 1. della presente Ordinanza;
- b) Il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;
- c) Il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447/95.

AVVERTE

Che la presente ordinanza entri in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune. La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di verificare la scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.

San Giovanni Gemini, li 30 luglio 2018

Il Segretario Comunale



Il Sindaco

